

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 427)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PACE, CHIAROMONTE, ANDERLINI, MASCIALE, TEDESCO Giglia, ANTONINI, MAGNO, MANENTI, FABBRINI, PEGORARO, COMPAGNONI, BERTOLI, FERMARIELLO, LUGNANO, PETRONE, D'ANGELOSANTE, MAMMUCARI e CUCCU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1969

Modifiche alla legge 21 aprile 1961, n. 342, per quanto riguarda la disciplina della perizia in prima e seconda istanza dei tabacchi greggi

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo alla vostra considerazione si è reso indispensabile e urgente per il grave stato di agitazione esistente in numerose provincie d'Italia fra i produttori di tabacco.

Lo stato di insoddisfazione, fra le altre cause, è determinato dalla quasi generale mancanza di partecipazione dei produttori alla stima delle partite e dalla macchinosità del funzionamento delle Commissioni arbitrali di seconda istanza; fatti, questi, che danno ai produttori l'esatta sensazione che le loro fatiche e i rischi corsi vengono valutati, stabilendone il prezzo, da altri che difficilmente tengono conto di tutto ciò.

La modifica che proponiamo all'articolo 1 della legge n. 342 cerca di ovviare a questo stato di cose, dando ai produttori il diritto di nominare un perito a coadiuvarli nella valutazione e la possibilità di eleggere il presidente della Commissione di secondo grado — riportando, quindi, una speranza di maggiore equità fra i produttori e avviandoci verso una legislazione che tenga conto di quelle esistenti in campo europeo e fondamentalmente in Francia.

Proponiamo altresì di fare opera di giustizia verso vecchi esperti di perizie di tabacco regolarmente iscritti agli albi delle Camere di commercio, ma che in alcuni casi sono stati contestati dai concessionari e che con il presente disegno di legge vengono riammessi di diritto fino alle commissioni di secondo grado come possibili esperti designati dalle parti.

Ci sembra chiaro che questa modesta modifica deve rappresentare il preludio ad una organica modifica di tutta la materia in relazione alla legge istitutiva del Monopolio di Stato, specialmente per quanto riguarda i produttori di tabacco che dovranno vedere riconosciuto il loro diritto decisionale nelle scelte produttive, e nella partecipazione agli utili della produzione fino all'ultima fase di lavorazione del tabacco. Soltanto in questo modo potremo pensare a riportare serenità e apporti costruttivi in tutta la categoria.

È per i motivi precedentemente esposti che i proponenti, sicuri che l'approvazione del presente disegno di legge rappresenterà una prima prova di fiducia verso i produttori, ne raccomandano una urgente discussione e approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, è sostituito con il seguente:

« I coltivatori di tabacco (coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti e imprenditori) all'atto della consegna del prodotto sia allo stato verde sciolto che secco sciolto o ammazzettato, hanno il diritto di designare un perito di fiducia, che partecipa con tutti i poteri, e li assiste, alla perizia della partita medesima. Quanto sopra vale per le consegne effettuate presso i magazzini delle concessioni: di monopolio, private, a partecipazione statale o di enti pubblici.

Il perito deve essere scelto fra gli abilitati e fra coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti negli albi degli esperti in tabacchicoltura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e riceverà un compenso pari all'1 per cento del valore periziato a carico della concessione speciale, di monopolio, a partecipazione statale e di Ente pubblico.

L'accordo raggiunto nella stima è vincolante e impegna le parti a sottoscrivere il verbale di perizia.

Nel caso di mancato accordo, del quale verrà redatto verbale sottoscritto dai periti, nel quale debbono essere precisati i termini del dissenso, la partita di tabacco oggetto della controversia sarà depositata in un locale dichiarato precedentemente idoneo dal Presidente della Commissione arbitrale e dal Direttore del magazzino.

La partita contestata sarà sottoposta a perizia, entro due giorni, dalla Commissione di arbitrato che sarà composta dai due periti di parte, quello del coltivatore e quello del concessionario, e da un presidente che verrà eletto ogni anno al momento della firma dei contratti di coltivazione da parte dei coltivatori (coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti e im-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prenditori), con voto singolo e *pro capite*, scegliendolo da una lista composta da nominativi proposti, uno ciascuno, dalle organizzazioni sindacali interessate e dai consorzi, associazioni o cooperative di produttori.

Funge da segretario della Commissione arbitrale il direttore della concessione o un suo delegato.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con effetto vincolante per le parti.

Le spese per la Commissione, precedentemente fissate dal Presidente eletto e dal direttore della concessione e comunicate immediatamente a tutti i coltivatori interessati, saranno a carico della parte soccombente ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 21 aprile 1961, n. 342, è abrogato.

Art. 3.

Ogni precedente disposizione legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.